

ALLEGATO A

PIANO DI ATTIVITA' PER IL BIENNIO 2020-2021 DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2017, N. 4 CONCERNENTE NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

Premessa

La legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 *“Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)”* riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi, sostiene e promuove la più ampia tutela dei loro diritti e interessi di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, le associazioni operanti sul territorio regionale. In particolare, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 5.

Per il perseguimento di tali fini, la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali e lo sviluppo di possibili azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

La suddetta legge regionale prevede all'articolo 11, comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4, approvi il Piano di attività biennale, nel quale sono definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 26 marzo 2018, concernente le modalità di definizione del suddetto piano di attività biennale.

In coerenza con gli obiettivi e le finalità della legge regionale e secondo quanto definito dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 26 marzo 2018, gli interventi rientranti nel Piano di attività da realizzarsi nel biennio di riferimento possono consistere in:

- 1) attività e iniziative dirette della Regione realizzate in adempimento alle norme vigenti per l'acquisizione di servizi da soggetti terzi o in collaborazione, nell'ambito di protocolli o convenzioni, con le associazioni dei consumatori e altri soggetti pubblici o privati;
- 2) progetti e programmi di attività proposti dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale, negli ambiti di intervento individuati nel Piano di attività e realizzati dalle medesime a seguito del riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale, anche con il coinvolgimento di altri partner in grado di assicurare idonee capacità professionali e organizzative, risorse strumentali e finanziarie in modo da sviluppare sinergie in termini di progettualità, partenariato, territorialità e ottimizzazione delle risorse a disposizione.

Per le attività e le iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti da realizzare nel biennio 2020-2021, sono previsti nel bilancio regionale, in adempimento alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, stanziamenti ammontanti ad € 450.000,00 (€ 250.000,00 per l'anno in corso ed € 200.000,00 per l'anno 2021) finalizzati alla concessione di contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, per la realizzazione di progetti e programmi di attività proposti dalle medesime a seguito di apposito avviso pubblico contenente i criteri, termini e modalità

per la concessione dei contributi, da emanarsi da parte della Giunta regionale, si sensi di quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo 12.

Tale piano di attività, in considerazione delle risorse stanziante in bilancio, è realizzato esclusivamente attraverso progetti e programmi di attività proposti dalle associazioni dei consumatori e utenti a seguito di appositi avvisi pubblici da emanarsi nel corso del 2020, per il biennio 2020-2021.

Risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori

CAPITOLI DI BILANCIO	FINALITA'	RISORSE DISPONIBILI	
		ANNO 2020	ANNO 2021
26500	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TRA CONSUMATORI ED UTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' RIENTRANTI NELLE FINALITA' DI CUI ALL'ART.1 DELLA L.R. 4/2017	€ 250.000,00	€ 200.000,00

Eventuali nuove risorse previste con l'assestamento di bilancio 2020 e 2021, potranno essere utilizzate senza la necessità di procedere alla modifica del presente piano di attività.

Ambiti prioritari di intervento

Come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 26 marzo 2018, la definizione degli ambiti prioritari di intervento derivano dagli obiettivi individuati in documenti programmatici della Regione e in particolare nei Documenti di economia e finanza regionale DEFR degli anni di riferimento del presente piano di attività, ove prevale, nei vari ambiti settoriali, l'obiettivo della "Promozione di una cultura del consumo sostenibile e consapevole", nonché dal costante confronto, anche nell'ambito dell'attività del Comitato di cui all'articolo 4 della legge regionale, con le associazioni dei consumatori e degli utenti, che per la loro rete di sportelli presente sul territorio e per la loro funzione di osservatori del rispetto delle regole nei rapporti tra operatori economici e i consumatori-utenti di beni e servizi, sono in grado di cogliere e farsi interpreti delle esigenze e dei bisogni attuali dei cittadini e svolgere un'azione di sussidiarietà orizzontale e di affiancamento alle istituzioni e agli altri soggetti economici e sociali nel sistema della tutela dei consumatori e degli utenti.

Gli interventi proposti dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale, a seguito di specifico avviso pubblico, devono consistere:

- A) con riferimento ai programmi di attività: nella promozione e la sensibilizzazione di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie tramite l'attività di assistenza finalizzata alla risoluzione delle stesse mediante procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente, nonché l'attività di assistenza fornita attraverso i propri sportelli per procedure di richiesta indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'art. 1, comma 493, legge n. 145/2018 e per pratiche di contenzioso che si risolvono positivamente senza la necessità di avviare eventuali procedure di conciliazione;
- B) con riferimento ai progetti: in iniziative di informazione e educazione dei consumatori rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 della LR 4/2017. Sono considerati ambiti prioritari:
 - B1) la promozione e l'educazione al consumo consapevole e sostenibile, con riferimento,

prioritariamente alle fasce deboli e meno protette della popolazione nonché, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nei confronti delle nuove generazioni, quali futuri consumatori;

- B2) l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione all'utilizzo responsabile del denaro, per promuovere una cultura finanziaria e del risparmio con particolare attenzione ai temi dell'indebitamento;
- B3) l'informazione in merito ai diritti degli utenti all'accesso ed alla fruizione dei servizi pubblici, con particolare attenzione all'accessibilità digitale e al digital divide.

Considerata la tipologia eterogenea degli interventi finanziabili dalla legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, consistenti in progetti di informazione ed educazione e programmi di attività, e al fine di non appesantire le attività delle Associazioni con entrambe le tipologie di intervento nella medesima annualità, si ritiene opportuno procedere al finanziamento, ad anni alterni, dei programmi di attività e dei progetti, prevedendo, nell'annualità 2020, con il finanziamento dei programmi di attività.

Pertanto, si stabilisce che le risorse previste per le annualità 2020-2021 siano così destinate:

- annualità 2020: finanziamento dei programmi di attività di cui alla lettera A)
- annualità 2021: finanziamento dei progetti di cui alla lettera B).

I criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare

I programmi di attività (ambito di intervento di cui alla lettera A), sono finanziati prevedendo un contributo a tutte le associazioni richiedenti e ritenute ammissibili e qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare totalmente la spesa richiesta, si procede alla ripartizione rispetto alla medesima.

I progetti di informazione e educazione dei consumatori (ambito di intervento di cui alla lettera B) sono valutati in base ai seguenti criteri:

- 1) completezza progettuale, intesa, anche, come precisione e grado di definizione operativa dell'intervento proposto;
- 2) rispondenza del progetto agli ambiti prioritari di intervento individuati;
- 3) qualità e significatività del progetto, in termini di impatto e di potenziale efficacia per i consumatori, con riferimento:
 - 3.1) al carattere originale ed innovativo, alle modalità attuative, alla tipologia dei prodotti e attività da realizzare, ai materiali e strumenti di comunicazione nonché al dimensionamento dei risultati da raggiungere;
 - 3.2) alla diffusione degli sportelli attivi, aventi i requisiti minimi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1803/2017;
 - 3.3) alla rappresentatività sociale derivante dal numero degli associati iscritti a ciascuna associazione;
- 4) aggregazione tra associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale, che presenta congiuntamente la domanda di partecipazione progettuale;

- 5) conferimento volontario di risorse finanziarie proprie;
- 6) partnership con soggetti terzi, non rientranti nella categoria delle attività economiche/impresе di produzione o distribuzione, che garantiscano addizionalità di servizi e/o risorse strumentali e/o finanziarie.

Nell'apposito avviso pubblico contenente i criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, da emanarsi da parte della Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12, saranno dettagliati i suddetti criteri ed esplicitati i relativi punteggi attribuibili.

Al fine di incentivare progetti efficaci, incisivi e di qualità, sono considerati idonei e quindi ammessi a contributo, quelli che raggiungono il punteggio minimo di 60. Se le risorse disponibili non consentono di finanziare interamente i progetti ammessi a contributo, si procede al relativo riparto, assegnando un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all'importo richiesto.

In considerazione del carattere settoriale e trasversale delle diverse tematiche consumeristiche, la valutazione dei progetti è demandata ad apposito gruppo di lavoro interdirezionale costituito con atto del Direttore generale della Struttura regionale competente per materia con i componenti designati da ciascun Direttore generale.